

Decreto n. 38

IL RETTORE

- VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi della Basilicata ed in particolare l'art. 23;
- VISTO** il D.R. n. 798 del 6 agosto 1998 con il quale è stata istituita la Biblioteca Interdipartimentale di Ateneo (BIA) ed emanato il relativo Regolamento;
- VISTO** il D.R. n. 38 del 1° febbraio 1999 con il quale è stata disposta la modifica del predetto Regolamento e la conseguente riformulazione dello stesso;
- VISTO** il verbale del Comitato di Coordinamento della BIA relativo alla riunione del 29 marzo 2004, con il quale è stata proposta la bozza dello Statuto della BIA, che riformula e modifica i contenuti del citato Regolamento;
- VISTA** la deliberazione assunta dal Senato Accademico nella seduta del 16 dicembre 2004;
- VISTA** la deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18 gennaio 2005,

D E C R E T A

Art. 1

E' emanato lo *Statuto della Biblioteca Interdipartimentale di Ateneo*, nel testo allegato al presente decreto per formarne parte integrante e sostanziale.

Art. 2

Il succitato Statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nell'Albo Ufficiale dell'Ateneo.

Art. 3

Con l'entrata in vigore del presente Statuto viene abrogato il Regolamento della Biblioteca Interdipartimentale di Ateneo, emanato con D.R. n. 38 del 1° febbraio 1999.

Potenza, 10 febbraio 2005

IL RETTORE
Prof. Francesco Lej Garolla Di Bard

Statuto della Biblioteca Interdipartimentale di Ateneo

Art. 1

Biblioteca Interdipartimentale di Ateneo

E' istituita la Biblioteca Interdipartimentale di Ateneo (nel seguito denominata BIA). Essa si connota come Centro di servizio interdipartimentale (art. 23 Statuto Università - emanato con D.R. 299/03), dotato di autonomia di spesa. Ad essa si applicano le norme del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità che disciplinano le analoghe funzioni dei dipartimenti. L'intero patrimonio documentario dell'Ateneo fa capo alla BIA ed è collocato presso la stessa.

Art. 2

Obiettivi della BIA

La BIA definisce la politica degli acquisti e dell'organizzazione dei servizi tecnici, di automazione e di aggiornamento professionale.

Garantisce l'accesso al patrimonio bibliografico di sua pertinenza con le modalità previste dagli appositi regolamenti di servizi e di funzionamento.

Provvede con iniziative culturali ad una maggiore qualificazione del personale e promuove seminari ed incontri, anche decentrati, destinati ad illustrare il corretto uso dei servizi forniti.

Promuove, inoltre, la cooperazione con altri centri di documentazione, con altre biblioteche pubbliche e private, con la Sovrintendenza ai Beni Librari, nonché con altre istituzioni culturali e sociali.

Art. 3

Organi della BIA

Gli organi della BIA sono:

1. la Commissione di Coordinamento;
2. il Presidente della Commissione di Coordinamento.

Gli organi sono nominati con Decreto Rettorale, durano in carica quattro anni accademici – ad eccezione della rappresentanza studentesca che dura in carica due anni accademici - per un massimo di due mandati consecutivi.

Art. 4

Composizione della Commissione di Coordinamento

La Commissione di Coordinamento è composta da:

1. il Presidente;
2. un membro di ciascun Dipartimento dell'Università della Basilicata designato in qualità di rappresentante del dipartimento stesso tra i docenti di I e II fascia e tra i ricercatori in servizio presso l'Ateneo;
3. un funzionario amministrativo con compiti di segretario verbalizzante;
4. uno studente per ciascuna Facoltà, sentite le rappresentanze studentesche;

5. il Responsabile dell'Ufficio Centrale Gestione Tecnico-Amministrativa (con funzioni consultive) della BIA;
6. un rappresentante del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario afferente alla struttura eletto tra il personale Bibliotecario e Tecnico-Amministrativo.

Art. 5

Attribuzioni e Funzioni della Commissione di Coordinamento

La Commissione di Coordinamento svolge funzioni di indirizzo, programmazione, controllo e valutazione nei confronti del sistema bibliotecario al fine di realizzare gli obiettivi della BIA.

Essa formula criteri e direttive per gli acquisti di materiale bibliografico, strumenti e servizi; nei confronti degli organi di governo dell'Ateneo esplica una funzione propositiva, nonché consultiva, in materia di servizi bibliotecari e documentari. Ad essa, inoltre, spetta:

1. approvare entro il 15 giugno le richieste di finanziamento da avanzare al Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo ed il piano annuale di attività della BIA, nonché definire, nella stessa seduta, i criteri generali di formazione del bilancio preventivo della BIA;
2. approvare entro i termini stabiliti dal Regolamento dell'amministrazione già citato, il bilancio di previsione e il conto consuntivo della BIA;
3. approvare le variazioni in bilancio;
4. definire il regolamento di funzionamento della BIA.

Le modalità di funzionamento della Commissione e di designazione delle rappresentanze sono contenute nel regolamento di funzionamento della Biblioteca Interdipartimentale di Ateneo.

Art. 6

Elezione del Presidente della Commissione di Coordinamento

Il Presidente è eletto tra i rappresentanti dei Dipartimenti nella Commissione di Coordinamento. Nella prima votazione viene richiesto il quorum dei due terzi dei voti. In caso di mancato raggiungimento del quorum, la votazione dovrà essere ripetuta e sarà eletto Presidente colui che avrà raggiunto la maggioranza assoluta dei voti.

Il Presidente nomina un Presidente vicario, scelto tra i membri della Commissione di Coordinamento, che lo sostituisca in caso di assenza o di impedimento.

Nel caso di dimissioni, il Presidente continuerà a svolgere pro tempore le sue funzioni e dovrà convocare entro trenta giorni la Commissione di Coordinamento, la quale provvederà all'elezione di un nuovo Presidente.

Il Presidente decade dalla sua carica qualora riceva la sfiducia di almeno i due terzi dei membri della Commissione di Coordinamento.

Art. 7

Attribuzioni e Funzioni del Presidente

Il Presidente:

1. rappresenta la BIA presso gli organismi accademici e presso gli organi di programmazione e di

- coordinamento nazionali, regionali o locali relativi ai sistemi bibliotecari;
2. convoca in seduta ordinaria almeno tre volte l'anno la Commissione di Coordinamento e in via straordinaria per sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri;
 3. al Presidente si applicano, in quanto compatibili con la strutturazione amministrativa data alla Biblioteca dal presente statuto, le norme del vigente Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità concernenti competenze e funzioni del Direttore di Dipartimento.

Art. 8

Validità delle sedute della Commissione di Coordinamento

Ad esclusione delle sedute inerenti l'elezione del Presidente per le quali è richiesta la presenza di almeno i due terzi dei membri della Commissione di Coordinamento, le sedute sono valide qualora sia presente la maggioranza assoluta dei membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Nessuno può partecipare alla discussione di argomenti che lo riguardino personalmente ed esprimere su questi il proprio voto.

Art. 9

Regolamento di funzionamento della BIA

Le attività della BIA sono definite da appositi regolamenti emanati dal Rettore, sentiti gli organi competenti, su proposta della Commissione di Coordinamento.

Art. 10

Fondi e Personale

Il funzionamento della BIA è assicurato:

- dalla dotazione ordinaria assegnatagli dagli organismi collegiali competenti;
- da contributi straordinari Ministeriali;
- da contributi straordinari di Enti Locali;
- da proventi derivanti da convenzioni con Enti pubblici o privati o da contributi a titolo di liberalità;
- da proventi derivanti da prestazioni in conto terzi.

La BIA ha un proprio organico di personale Bibliotecario, Tecnico ed Amministrativo nell'ambito del personale universitario.

Art. 11

Norme transitorie e finali

Gli attuali organismi di gestione della BIA rimarranno in carica al massimo un trimestre dalla data di entrata in vigore del presente statuto.